



COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO AI BENI COMUNI, INFORMATIZZAZIONE
E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
Vice Segretario Generale

Proposta di deliberazione prot. del
Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N _____

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Indirizzo per la trasformazione dell'ARIN S.p.A. in Azienda Speciale e approvazione dello schema di statuto.

Il giorno nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi DE MAGISTRIS

ASSESSORI:

TOMMASO SODANO

ALBERTO LUCARELLI

SERGIO D'ANGELO

GIUSEPPE NARDUCCI

LUIGI DE FALCO

ANNAMARIA PALMIERI

ANTONELLA DI NOCERA

RICCARDO REALFONZO

ANNA DONATI

GIUSEPPINA TOMMASIELLI

MARCO ESPOSITO

BERNARDINO TUCCILLO

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P";

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario del Comune

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La Giunta, su proposta dell'Assessore ai Beni Comuni, Informatizzazione e Democrazia Partecipativa, prof. Alberto Lucarelli

Premesso che

l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, che si può annoverare fra quelli di cui all'articolo 2 della Costituzione;

con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come *"bene comune"* per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;

il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni;

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua dichiara *"l'acqua è un bene comune dell'umanità"* e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché *"la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico"*;

la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno già affermava che, *"essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno"*;

il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);

Ricordato, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico nella Città di Napoli, che:

con deliberazione consiliare n. 131 del 29.5.1995, l'Amministrazione comunale di Napoli ha operato la trasformazione dell'azienda municipalizzata AMAN in azienda speciale, denominata Arin – Azienda Risorse Idriche di Napoli;

a seguito delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 116 del 22 gennaio 1999 e n. 298 del 24 settembre 1999, è stato sottoscritto con detta Arin azienda speciale, in data 11 novembre 1999, per atti del Segretario Generale del Comune, repertorio 68547, il contratto di servizio disciplinante, ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo, *"i rapporti tra il Comune di Napoli e l'Arin per la gestione e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua"*;

il contratto di servizio di cui alla precedente lettera, fatte salve le intervenute disposizioni normative e regolamentari, ha, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso, validità e durata fino al 31 dicembre 2028;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 200 del 30 ottobre 2000 ed in esecuzione di quanto previsto dall'art. 22 della L. 142/1990 e dall'articolo 17, commi da 51 a 56, della L. 127/1997, si è proceduto alla costituzione, per scissione dalla già citata Arin Azienda Speciale, di una società per azioni, denominata Arin S.p.a., costituzione avvenuta a seguito delle operazioni societarie conseguenti al deposito dei necessari documenti di cui all'apposito verbale redatto per atti del Notaio Enrico Santangelo, repertorio n. 22431, Raccolta 7020;

a seguito dell'operazione straordinaria di scissione di cui sopra, Arin S.p.a. è subentrata in tutte le obbligazioni e in tutti i diritti derivanti dal contratto di servizio sottoscritto con Arin azienda speciale ed attualmente gestisce per il Comune di Napoli servizi afferenti il ciclo idrico integrato;

tali servizi sono stati sempre gestiti dal Comune di Napoli attraverso soggetti ed organizzazione di propria diretta promanazione, garantendo con ciò la gestione pubblica degli stessi ed anzi, negli ultimi anni, l'Amministrazione comunale di Napoli ha più volte confermato la sua volontà di mantenere e, di recente, di rafforzare, il carattere pubblico di tale gestione. Valgono, in tale senso, i seguenti atti:

- il programma 100, progetto 4, della Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2007-2009, 2009-2011 e 2010-2012 (rispettivamente approvate con le deliberazioni C.C. n. 22 del 07.05.2007, n. 11 del 06.05.2009 e n. 12 del 30.04.2010);
- l'Ordine del Giorno consiliare n. 1 allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 luglio 2009;
- lo stato di attuazione del programma 100, progetto 4, della RPP 2010-2012, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 29.09.2010;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2029 del 14 dicembre 2010 avente per oggetto: <<Adeguamento dello Statuto Sociale di Arin Spa alla disciplina del c.d. "Controllo Analogo", in esecuzione di quanto previsto, tra l'altro, dalla Relazione previsionale e Programmatica (RPP) 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010, dallo Stato di Attuazione della RPP 2010-2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2010, nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.422 del 2.04.2009 - Approvazione delle relative ipotesi di modifiche statutarie — Autorizzazione agli adempimenti conseguenti>>;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2030 del 14 dicembre 2010 avente per oggetto: <<Predisposizione e trasmissione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della relazione inerente le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio napoletano che impongono l'affidamento del Servizio idrico integrato ad una società a capitale interamente pubblico>>;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2276 del 30 dicembre 2010 avente per oggetto: <<Approvazione della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 , nonché ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Approvazione dell'avviso ed individuazione delle relative forme di pubblicità. Conseguente prelevamento dal fondo di riserva>>;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non ha reso il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4° del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. In L. 6 agosto 2008, n.133 e di cui all'art. 4, comma 2° del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, richiesto a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 2276 del 30 dicembre 2010, motivando, nella nota prot. 18609 del 2 marzo 2011, la non emissione del parere stesso con la ravvisata circostanza che la richiesta del Comune di Napoli non sarebbe proveniente dal *"soggetto cui compete, ex lege, l'affidamento dei servizi cui si riferisce la richiesta medesima"*;

a seguito di tale comunicazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Direzione Industria e Servizi, l'Amministrazione comunale di Napoli, dato atto che:

- i Comuni capoluogo di provincia e quelli con un numero di abitanti superiore a 100.000 (art. 14, comma 30° del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l.30 luglio 2010, n. 122) non sono obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n.42;
- la conduzione unitaria dell'intero servizio idrico integrato a mezzo di ARIN s.p.a., prescritta dalle pregresse deliberazioni dell' Amministrazione comunale più sopra ricordate, comporta

l'attivazione dell'espletamento a mezzo di ARIN anche dei segmenti fognatura e depurazione attualmente gestiti in economia dal Comune;

- l'affermazione della gestione pubblica del servizio idrico nel Comune di Napoli non è incompatibile con le decisioni da prendere per le restanti parti del territorio provinciale;
- manca una nuova legge regionale che individui la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non è vincolante o condizionante l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali;
- l'Amministrazione comunale aveva dato comunque ampia pubblicità alla intenzione di confermare ARIN s.p.a. nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale, ottemperando così a quanto prescritto dalle istituzioni comunitarie in materia di trasparenza nelle scelte di gestione ed organizzazione dei servizi pubblici (cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 21 luglio 2005, in causa C-231/03, *Coname*, p.to 21; 6 aprile 2006, in causa C-410/04, ANAV, p.to 21; 15 ottobre 2009, in causa C-196/08, *Acoset*, p.to 49);
- ciononostante il Comune di Napoli non aveva ricevuto alcuna manifestazione di interesse o candidatura di terzi per ottenere o concorrere alla gestione del servizio idrico integrato;
- ai sensi dello stesso D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, *Regolamento in materia di servizi pubblici locali - Attuazione dell'articolo 23-bis del DL 112/2008*, il servizio idrico integrato presenta un regime particolare nell'ambito dei servizi pubblici locali perché, in esecuzione dell'art. 15, comma 1-ter del d.l. 25 settembre 2009, n.135 conv. in legge 20 novembre 2009, n. 166, il citato Regolamento, stabilendo all'art. 1, comma 2, il proprio ambito di applicazione, recita "*Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166*";
- doveva essere peraltro garantita la continuità del servizio idrico integrato posta la sua essenzialità;

con deliberazione della Giunta comunale n. 587 del 29 aprile 2011, si decise di:

1. confermare la gestione pubblica dell'acqua nel Comune di Napoli, ai sensi di legge a mezzo di ARIN s.p.a., società *in house providing*, con prosecuzione da parte della medesima dell'attuale gestione del servizio di acquedotto e degli altri segmenti relativi alla fognatura ed alla depurazione, previsti ed assegnati alla società in esecuzione di delibere del Consiglio comunale;
2. incaricare gli organi ed uffici dell'Amministrazione di adottare tutti gli atti e adempimenti di loro competenza e previsti dalla legge per assicurare la permanenza della gestione *in house* del servizio idrico ai sensi di legge;
3. dichiarare che "la gestione *in house* del servizio idrico integrato nel Comune di Napoli, poste le già assunte e più volte citate deliberazioni del Consiglio comunale in materia, costituisce determinazione ed indirizzo che i rappresentanti dell'ente locale devono altresì contribuire ad attuare in tutte le sedi ove essi siano presenti, ivi comprese l'Autorità di Ambito o la diversa Autorità che la Regione vorrà individuare ai sensi dell'art. 2, comma 185-bis della legge n. 191 del 2010, ferme restando le competenze da parte di quest'ultima e della Regione Campania nei limiti che saranno individuati dall'apposita normativa regionale".

con deliberazione di Giunta comunale n. 740 del 16 giugno 2011, considerato che

- l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno scorso ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la

legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

- che sussistono, pertanto, le condizioni normative per promuovere la ripubblicizzazione dei servizi idrici;
- che l'Amministrazione comunale condivide sostanzialmente gli obiettivi del movimento mondiale del Forum dei movimenti per l'acqua, che coinvolge un sempre maggiore numero di enti locali in tutto il Paese, e ritiene opportuno, anche in relazione all'assetto costituzionale, sviluppare un'azione tesa a riformare il sistema di gestione del servizio idrico, che superi il modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato nella forma di s.p.a. a totale capitale pubblico con unico azionista e ha come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblico-partecipata, mediante affidamento ad un soggetto giuridico di diritto pubblico;

si decise:

1) di fare propri e approvare i seguenti principi:

- l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato;
- la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;

2) di procedere, di concerto con il Forum dei movimenti per l'acqua, alla consultazione delle organizzazioni della "cittadinanza attiva", al fine di realizzare il necessario processo partecipativo;

3) di procedere all'audizione di esperti nei settori giuridico, economico, aziendale, al fine di acquisire ulteriori conoscenze per l'elaborazione di un modello di gestione coerente con i principi richiamati;

4) di garantire l'attività di consultazione e di condivisione in condizioni di massima trasparenza e partecipazione, anche mediante l'utilizzo del web;

5) di dare mandato agli Uffici competenti di predisporre le necessarie modifiche statutarie da proporre al Consiglio comunale per la trasformazione dell'ARIN S.p.a. in soggetto giuridico di diritto pubblico, con le caratteristiche di azienda improntata a criteri di economicità, efficienza, trasparenza e partecipazione.

Gli indirizzi già espressi con le deliberazioni della Giunta comunale n. 587 del 29 aprile 2011 e n. 740 del 16 giugno 2011, sono stati condivisi e confermati dal Consiglio comunale in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica 2011-2013 nella quale è stata posta in evidenza la necessità di "attivare un articolato percorso di consultazione e di approfondimento giuridico, economico e organizzativo che coinvolga da una parte, il Forum dei movimenti per l'acqua, i comitati e le organizzazioni della cittadinanza attiva e, dall'altra, esperti nei diversi settori di interesse, anche ai fini di sviluppare il richiamato nuovo modello di gestione del servizio idrico integrato, individuando le corrette e legittime soluzioni tecnico-amministrative per l'implementazione dello stesso";

nella medesima Relazione previsionale e programmatica, anche ai fini di una unificazione di tutte le attività afferenti il ciclo idrico integrato di competenza del Comune di Napoli ed attualmente esercitate da soggetti diversi, si è stabilito di procedere:

- alla conclusione della procedura di liquidazione del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami di San Giovanni, con il trasferimento delle attività residue (e delle risorse umane, economiche e strumentali) ad Arin Spa

- alla conferma in via definitiva dell'affidamento della gestione dell'impianto di Coroglio afferente i servizi integrati alla medesima Arin spa.

Da ultimo, onde garantire le necessarie risorse al costante miglioramento dei servizi erogati, nel corso del 2011, così come nel 2010, nella medesima Relazione si è stabilito di verificare "l'opportunità economico-operativa, nonché la possibilità e/o la necessità giuridica di procedere, anche alla luce dell'abrogazione referendaria di alcune delle disposizioni in materia di tariffe idriche contenute nel c.d. codice ambientale, all'adeguamento del sistema tariffario alle disposizioni del Cipe, fermo restando il sistema già adottato del c.d. "minimo vitale garantito", che verrà sottoposto a monitoraggio per verificare la sua rispondenza alle finalità sociali con l'obiettivo di aumentarne la portata anche rispetto all'obiettivo del risparmio idrico".

Con deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 7 luglio 2011, premesso che

- la campagna referendaria per l'acqua pubblica, come è noto, ha raccolto oltre un milione e mezzo di firme, un risultato mai raggiunto nella storia della nostra Repubblica;
- il processo referendario ha suscitato una mobilitazione che non ha eguali nella storia del nostro Paese;
- l'esito del referendum ha confermato la volontà della maggioranza dei cittadini ad una gestione pubblica partecipata dell'acqua e più in generale dei beni comuni;
- questo straordinario processo partecipativo ha generato nei territori e tra le comunità locali un desiderio di partecipazione che intende assolutamente trasformarsi, in maniera chiara ed efficace, in diritto di partecipazione;
- i cittadini vogliono riappropriarsi del diritto di esprimersi sui beni comuni, sui beni di loro appartenenza, su quei beni che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona e sono informati al principio ed alla salvaguardia intergenerazionale;
- si è generato a Napoli negli ultimi anni un interesse fortissimo intorno ai beni comuni , ovvero tutti quei beni di appartenenza collettiva che non possono essere di monopolio del pubblico, o peggio ancora di qualche concessionario pubblico, perché sono dei cittadini e hanno come obiettivo primario quello di soddisfare i diritti della cittadinanza;
- beni comuni sono, ad esempio, l'acqua il lavoro, i servizi pubblici, le scuole, gli asili, l'Università, il patrimonio culturale e naturale, il territorio, le aree verdi, le spiagge, e tutti quei beni e servizi che appartengono alla comunità e dei quali, dunque, alla comunità non può essere sottratto né il godimento, né la possibilità di partecipare al loro governo e gestione;

si è deciso di proporre al Consiglio di modificare lo Statuto del Comune di Napoli introducendo la categoria giuridica di "bene comune", all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello Statuto medesimo (Titolo I), aggiungendo, dopo il comma 1 dell'art. 7, il seguente comma 2: "Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico";

con deliberazione n. 932 del 15 settembre 2011, la Giunta, anche "in ragione della volontà di facilitare e dare attuazione alle attività finalizzate al completamento del percorso delineato con la richiamata deliberazione Comunale n. 740/2011, nonché statuito dal Consiglio comunale" con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 circa il superamento del "modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato nella forma di società per azioni a totale capitale pubblico con unico azionista" che "abbia come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblico-partecipata", mediante l'affidamento ad un soggetto giuridico di diritto pubblico, ha approvato le ipotesi di modifica degli artt. da 18 a 25 dello Statuto di Arin S.p.a. che prevedono la modifica della composizione dell'Organo di Amministrazione della società, con la previsione di un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, ovvero da un

Amministratore Unico e l'esplicitazione del principio di revocabilità degli amministratori della società;

Considerato che

il percorso di partecipazione e consultazione delineato nella deliberazione n. 740 del 16 giugno 2011 si è effettivamente svolto nel corso dell'estate di quest'anno ed ha consentito di raccogliere idee, suggerimenti e proposte sia da parte di moltissimi cittadini, in forma individuale, ovvero organizzata o associata, sia da parte di tecnici ed esperti del settore;

anche grazie ai risultati dell'attività di consultazione e confronto appena delineata, si è giunti alla convinzione che il "soggetto giuridico di diritto pubblico" cui affidare la gestione del servizio idrico integrato, nella chiave del definitivo superamento, auspicato dal Consiglio comunale oltre che dalla mobilitazione popolare che ha portato all'approvazione dei quesiti referendari nella primavera del 2011, del "modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato nella forma di società per azioni a totale capitale pubblico con unico azionista" che "abbia come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblico-partecipata", possa e debba essere individuato nell'"Azienda speciale" prevista dall'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ai sensi di tale norma, l'azienda speciale "è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale" (comma1), informa la propria attività "a criteri di efficacia, efficienza ed economicità" ed ha "l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti" (comma 4). "L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali" (comma 6);

ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "con deliberazione consiliare ... gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da ... copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione";

alla luce delle disposizioni ricordate, nonché di quelle previste nello Statuto del Comune di Napoli al Capo II, artt. 55, 56, 57, 58, 59 e 60, che pure si intendono qui richiamate, l'azienda speciale appare lo strumento più idoneo alla gestione del servizio idrico, inteso come "bene comune", vale a dire come uno di quei beni "funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico", informati al principio della salvaguardia intergenerazionale, di appartenenza collettiva e tali da non poter essere oggetto di monopolio neanche da parte di un concessionario pubblico, perché sono dei cittadini e hanno come obiettivo primario quello di soddisfare i diritti della cittadinanza;

l'azienda speciale, infatti, pur informando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed avendo l'obbligo di perseguire il pareggio di bilancio, diversamente dalla società per azioni, anche a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro e non ammette, neanche in prospettiva, la partecipazione alla sua proprietà o gestione di soggetti privati, è soggetta ad un controllo, da parte dell'ente locale, assai più incisivo di quello "analogo" previsto per le società in house, perché i suoi stessi atti fondamentali (piano-programma, comprendente il contratto di servizio, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, conto consuntivo e bilancio di esercizio) devono necessariamente essere approvati dall'ente locale e può prevedere, nel suo bilancio, la copertura di costi sociali e, nella sua gestione, il perseguimento di finalità sociali;

tale scelta, come già si è avuto modo di illustrare, non è incompatibile con l'attuale assetto dell'ordinamento in materia, così come definitosi a seguito degli esiti della consultazione

referendaria: in tal senso va ricordato il comma 34 dell'art. 4 del D.L. 138/2011, conv. con Legge 148 del 14 settembre 2011, che esclude dall'applicazione dell'articolo stesso il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27 (inerenti le cause di incompatibilità ed i divieti inerenti gli amministratori, i dirigenti, i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, delle società partecipate e dei loro parenti e affini);

anche alla luce degli esiti della consultazione referendaria, appare altresì ammissibile l'ipotesi di "trasformazione" in azienda speciale dell'attuale Arin S.p.a.: la trasformazione di una società per azioni in azienda speciale, pur non essendo espressamente prevista e disciplinata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal Codice civile è, tuttavia, da ritenersi ammissibile, con le modalità e con gli effetti di cui agli artt. da 2498 a 2500-novies del Codice civile, che qui si intendono richiamati, secondo quanto è emerso nel corso delle consultazioni dei tecnici e degli esperti sopra ricordate e dallo studio dei più recenti commenti sulle norme in materia: in proposito si ricordano Pisani Massamormile, Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi, in Riv. Dir. Comm., nn. 1-3, 2008, pp. 65 ss.; Marasà, Le trasformazioni eterogenee, Rivista del Notariato, 2003, 594; Sarale, sub art. 2500-septies in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, 2004, 2277; Cetra, Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee", in Abbadessa, Portale, Il Nuovo Diritto Societario, Liber amicorum Gian Francesco Campobasso, 4, 2007, 139; ma anche Palmieri, Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione, in Abbadessa, Portale, Il Nuovo Diritto Societario, Liber amicorum Gian Francesco Campobasso, 4, 2007, 120;

una volta pervenuti all'individuazione dell'azienda speciale come soluzione organizzativa più idonea per la gestione del servizio idrico, nella logica sottesa alla nozione di "bene comune" così come già esposta, ed individuato in quello disciplinato, oltre che dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dagli artt. 2498 e ss. del Codice civile il procedimento per la trasformazione di Arin S.p.a. in azienda speciale, si è proceduto alla redazione del testo di statuto dell'azienda stessa (qui allegato Sub 1), che, nei suoi principi e nelle sue linee generali, ha formato anch'esso oggetto di consultazione e di confronto con i soggetti sopra ricordati, riportando giudizi di apprezzamento e condivisione;

è apparso, inoltre, opportuno e necessario, al fine di garantire il massimo controllo e la più ampia partecipazione, compatibile con l'autonomia aziendale, da parte dei cittadini utenti e delle organizzazioni, associazioni e delle altre forme di aggregazione della cittadinanza attiva, sull'attività e le scelte inerenti il servizio dell'azienda, istituire un comitato di sorveglianza con funzioni consultive, di controllo, di informazione, d'ascolto, di concertazione e di dibattito, anche propositivo, sul servizio pubblico idrico ed in particolare rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, composto da rappresentanti degli utenti e del mondo ambientalista;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle affermazioni, delle deliberazioni e dei principi, nonché degli esiti delle consultazioni e dei confronti sopra ricordati,

di dover proporre al Consiglio:

di disporre, nei confronti di Arin S.p.a., la trasformazione della società stessa in azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo il modello meglio disciplinato e previsto nello schema di statuto allegato Sub 1 ed il procedimento previsto dagli artt. 2498 e ss. del Codice civile;

di approvare lo schema di statuto allegato Sub 1;

di istituire un comitato di sorveglianza con funzioni consultive, di controllo, di informazione, d'ascolto, di concertazione e di dibattito, anche propositivo, sul servizio pubblico idrico ed in particolare rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, composto da rappresentanti degli utenti, del mondo ambientalista e dei dipendenti dell'Azienda stessa;

Letti gli artt. 42, 112, 114 e 194 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Letti gli artt. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dello Statuto del Comune di Napoli;

ricordato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, dello Statuto, "le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari";

ricordato, altresì, che tutti gli oneri inerenti la trasformazione sono a carico di Arin S.p.a.;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Vincenzo Mossetti

DELIBERA

Proporre al Consiglio:

1. di disporre, nei confronti di Arin S.p.a., la trasformazione della società stessa in azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo il modello meglio disciplinato e previsto nello schema di statuto allegato Sub 1 ed il procedimento previsto dagli artt. 2498 e ss. del Codice civile;
2. di approvare lo schema di statuto allegato Sub 1;
3. di incaricare, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Arin S.p.a. di predisporre tutto quanto necessario ai fini della trasformazione di cui al capo 1, ivi compresa la ricognizione ed eventuale valutazione dei beni mobili ed immobili, in proprietà, in uso o in concessione ad Arin S.p.a., la ricognizione del personale, l'elaborazione di un piano finanziario e di un piano industriale che tenga conto del prossimo trasferimento all'azienda degli Impianti di Depurazione dei Liquami di San Giovanni, a seguito della liquidazione del consorzio di gestione dello stesso, e dell'impianto di Coroglio afferente i servizi integrati alla medesima Arin spa., nonché del futuro trasferimento delle attività e delle funzioni inerenti il servizio idrico integrato ancora svolte direttamente dal Comune di Napoli e dei relativi mezzi e personale, fermo restando che gli oneri inerenti la trasformazione e gli adempimenti per essa necessari restano a carico di Arin S.p.a.;
4. di istituire un comitato di sorveglianza con funzioni consultive, di controllo, di informazione, d'ascolto, di concertazione e di dibattito, anche propositivo, sul servizio pubblico idrico ed in particolare rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, composto da rappresentanti degli utenti, del mondo ambientalista e dei dipendenti dell'Azienda stessa.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Mossetti

L'ASSESSORE AI BENI COMUNI E
ALL'ACQUA PUBBLICA

Prof. Alberto Lucarelli

C O M U N E D I N A P O L I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.DEL..... AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio - Indirizzo per la trasformazione dell'ARIN S.p.A. in Azienda Speciale e approvazione dello schema di statuto.

Il Dirigenteai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole - Il presente atto non comporta impegno di spesa

Napoli

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Mossetti

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Segretario Generale del Comune esprime le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta:

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

.....

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

.....

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile
